

## Allegato 1 - Congedo maternità/paternità per i settori socio-sanitario e pubblico (dati 2014)

### 1. Settore socio-sanitario

◦ *Personale occupato presso gli Istituti dell'EOC (CCL del 01.01.2014)*

<b>Beneficiario</b>	Madre	Madre/padre adottivi
<b>Durata</b>	16 settimane pagate al 100% (di regola 2 prima del parto)	16 settimane pagate per dipendente (per giustificati motivi)
<b>Prestazioni</b>	Madri allattanti: occupate solo se consenzienti, tempo di allattamento contato come tempo di lavoro, se lascia l'istituto a questo scopo ha un forfait di 30 min. per volta; Congedo non pagato: 12 mesi max. allo scadere del congedo maternità (o il padre, totale o parziale) se le esigenze di servizio lo permettono. Congedo paternità: 5 giorni di congedo pagato per nascita di un figlio	Congedo non pagato: 12 mesi max. allo scadere del congedo maternità (o il padre, totale o parziale)

◦ *Personale occupato presso le Case per anziani (CCL ROCA del 01.01.2014)*

<b>Beneficiario</b>	Madre	Madre/padre adottivi
<b>Durata</b>	16 settimane pagate al 100% (di regola 2 prima del parto) Congedo paternità: 5 giorni di congedo pagato per nascita di un figlio o per adozione	8 settimane pagate per dipendente (giustificate, per un minorenni)
<b>Prestazioni</b>	Congedo non pagato: totale o parziale per 12 mesi allo scadere del congedo maternità (può essere chiesto in alternativa dal padre. Richiesta e durata specificate precedentemente l'inizio del congedo pagato). Congedo totale o parziale non pagato conservando per un max. di tre anni la validità del rapporto d'impiego (...) per giustificati motivi personali o familiari. Per gravi motivi familiari documentati un max. di 30 giorni di congedo non retribuito all'anno o un congedo non pagato di un mese ogni tre anni.	

◦ *Personale occupato negli Istituti ospedalieri privati (CCL del 01.01.2013)*

<b>Beneficiario</b>	Madre	(nessuna opzione prevista)
<b>Durata</b>	16 settimane pagate al 100% (per gravidanza e parto) Congedo paternità: 3 giorni di congedo pagato per la nascita di un figlio o per adozione	
<b>Prestazioni</b>	Concesso congedo non pagato allo scadere del congedo maternità (su richiesta scritta e compatibilmente con le esigenze del servizio). Per motivi familiari possono essere concessi congedi non pagati.	

◦ *Personale occupato nelle Istituzioni sociali (CCL del 01.01.2013)*

<b>Beneficiario</b>	Madre	Madre/padre adottivi
<b>Durata</b>	16 settimane pagate al 100% dal momento del parto	8 settimane pagate max. per dipendente
<b>Prestazioni</b>	Congedo non pagato: 12 mesi max. allo scadere del congedo maternità; Casi particolari: in caso di soggiorno prolungato del neonato in ospedale (art. 24 OIPG); - Donne incinte: occupate solo in orario normale, assenza ammessa avvisando il superiore; - <i>Madri allattanti: v. nota.</i> A donne incinte e madri allattanti che non possono lavorare in base all'OLL 1 art. 60 è corrisposto l'80% del salario. Congedo paternità: 5 giorni di congedo pagato per nascita di un figlio o per adozione	Solo per bambini estranei alla famiglia con meno di 5 anni; Congedo non pagato: 12 mesi max. allo scadere del congedo maternità (alternativa: il padre lo può ottenere completo o in parte).

◦ *Personale occupato presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio (CCL COSACD del 01.01.2011)*

<b>Beneficiario</b>	Madre	Madre/padre adottivi
<b>Durata</b>	16 settimane pagate al 100% (di regola 2 prima del parto)	8 settimane pagate max. per dipendente
<b>Prestazioni</b>	<p>Lo stipendio di congedo dipende dal grado di occupazione prima del parto;</p> <p>Congedo non pagato: di max. 12 mesi (totale o parziale) con preavviso di 3 mesi, allo scadere del congedo maternità (o al padre, se impiegato nello stesso servizio);</p> <p>- Donne incinte: occupate solo in orario normale, assenza ammessa avvisando il superiore (=malattia), dal 6. mese di gravidanza i lavori in piedi devono essere ridotti a 4h/gg;</p> <p>- <i>Madri allattanti: v. nota.</i></p> <p>A donne incinte e madri allattanti che non possono lavorare in base all'OLL 1 art. 60 è corrisposto l'80% del salario.</p>	<p>Solo per bambini estranei alla famiglia con meno di 5 anni (per giustificati motivi);</p> <p>Congedo non pagato: di max. 12 mesi (totale o parziale), con preavviso di 3 mesi, allo scadere del congedo maternità (o al padre, se impiegato nello stesso servizio).</p>

◦ *Personale occupato presso i Servizi privati di assistenza e cura a domicilio (CCL SACD privati del 01.01.2011)*

<b>Beneficiario</b>	Madre	Madre/padre adottivi
<b>Durata</b>	16 settimane pagate (di regola 2 prima del parto)	8 settimane pagate max. per dipendente
<b>Prestazioni</b>	<p>Stipendio: in base al grado di occupazione prima del parto;</p> <p>- Donne incinte: occupate solo in orario normale, assenza ammessa avvisando il superiore;</p> <p>- <i>Madri allattanti: v. nota;</i></p> <p>A donne incinte e madri allattanti che non possono lavorare in base all'OLL art. 60 è corrisposto l'80% del salario.</p>	<p>Solo per bambini estranei alla famiglia con meno di 5 anni (per giustificati motivi);</p> <p>Congedo non pagato: di max. 12 mesi (totale o parziale), con preavviso di 4 mesi, allo scadere del congedo maternità (o al padre in alternativa).</p>

## 2. Settore pubblico

◦ *Personale dello Stato e docenti (Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, modifiche del 01.08.2012)*

<b>Beneficiario</b>	Madre	Madre/padre adottivo
<b>Durata</b>	16 settimane pagate (2 prima del parto o dal momento del parto)	16 settimane pagate max. per dipendente
<b>Prestazioni</b>	<p>Congedo pagato: può comprendere (dopo la 14. settimana) un periodo di tempo parziale (min. 50%) per max. 4 settimane;</p> <p>Congedo non pagato: di max. 9 mesi (totale o parziale), estensibile per le docenti fino alla fine dell'anno scolastico;</p> <p>Donne incinte: occupate solo in orario normale, assenza ammessa avvisando superiore;</p> <p>I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi i genitori sono dipendenti dello Stato, ma possono ripartirsi il periodo come preferiscono.</p> <p>Congedo paternità: 5 giorni di congedo pagato per nascita di un figlio.</p> <p>Congedo totale o parziale non pagato conservando per un max. di tre anni la validità del rapporto d'impiego (fino a sei anni in caso di congedo parziale).</p>	<p>Solo per bambini estranei alla famiglia con meno di 5 anni (giustificato);</p> <p>Congedo pagato: può comprendere (dopo la 14. settimana) un periodo di tempo parziale (min. 50%) per max. 4 settimane;</p> <p>Congedo non pagato: di max. 9 mesi (totale o parziale), estensibile per i docenti fino alla fine dell'anno scolastico;</p> <p>I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi i genitori sono dipendenti dello Stato, ma possono ripartirsi il periodo come preferiscono.</p>

**\*La retribuzione del tempo di allattamento** (Legge federale sul lavoro art. 35 e segg. e Ordinanza LL 1 art. 60)

<b>Beneficiario</b>	Madre	
<b>Prestazioni</b>	<p>Le madri allattanti non possono essere occupate per un periodo superiore a quello fissato per contratto prima della gravidanza; la durata del lavoro non può assolutamente superare il limite massimo di 9 ore al giorno.</p> <p>Per l'allattamento durante il primo anno di vita del bambino deve essere concesso come tempo di lavoro retribuito: almeno mezz'ora (per una durata del lavoro giornaliero fino a 4h), almeno un'ora (4h+) o almeno 90 minuti (7h+).</p> <p>Il tempo di allattamento può essere frazionato in base alle necessità del bambino.</p> <p>La madre che allatta può disporre di più tempo. Il tempo che supera quello minimo non è tuttavia considerato tempo di lavoro retribuito, salvo accordo tra il datore di lavoro e le lavoratrici interessate. Tale accordo può anche prevedere la riduzione della durata di lavoro giornaliera.</p> <p>Non è previsto un prolungamento retribuito del tempo dedicato all'allattamento per gli spostamenti. Rimane tuttavia possibile un accordo fra la lavoratrice e il datore di lavoro.</p>	

## **Allegato 2 - La formazione infermieristica in Ticino**

Il numero degli allievi che iniziano il primo anno della formazione d'infermiere rimane sostanzialmente costante a circa 210 allievi all'anno:

- 140 si iscrivono alla Scuola superiore specializzata in cure infermieristiche (SSSCI)
- e 70 al Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI (DEASS SUPSI)

Anche il numero d'infermieri che si diplomano ogni anno nelle nostre scuole è stabile attorno a 140:

<b>Scuola</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
SSSCI	99	102
SUPSI	39	37